

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIACOMO LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA COLLI AL METAURO

Via Marconi Calcinelli,1 - 61036 COLLI AL METAURO - PU
Tel: 0721/892980 - FAX 0721/892987
E-mail: psic823004@istruzione.it
PEC: psic823004@pec.istruzione.it
Internet: www.leopardisaltara.edu.it
Cod. Meccanografico: PSIC823004
C.F. 90020760410



SCUOLA POLO AMBITO 10
RETE PER L'INCLUSIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. LEOPARDI”
COLLI AL METAURO (PU)

**VADEMECUM PER LO SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO
CICLO D'ISTRUZIONE**

A.S. 2023/2024

Premessa

Nel redigere il “vademecum per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione” (aggiornato annualmente), le funzioni strumentali di Area 1 hanno ritenuto opportuno mettere a disposizione dei docenti una serie di documenti e materiali con il fine di rendere più semplice ed agevole il corretto svolgimento degli esami in parola.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione, comma 181, i)
- D.l.gs 13 aprile 2017, n. 62: valutazione e certificazione
- Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 741: esame di stato primo ciclo
- Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742: Certificazione primo ciclo
- Nota Miur 10 ottobre 2017 prot. n. 1865: Valutazione, certificazione ed Esami di Stato primo ciclo
- Nota Miur 9 gennaio 2018, prot. 312: Trasmissione Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione
- Nota Miur 17 gennaio 2018, prot. 892: Documento di orientamento per la redazione della prova scritta di italiano nell’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, di “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;
- Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”;
- DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263
- Nota Miur del 7 febbraio 2023 prot. n. 4155
- Indicazioni da portale istituzionale [Primo ciclo | Esami di Stato 2023/2024 \(istruzione.it\)](#)

Indicazioni ammissione / non ammissione di un alunno* all'Esame di Stato

Ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato è necessario che l'alunno/a abbia frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale; l'articolo nr. 11 del Decreto Legislativo nr. 59 del 19/02/2004 recita infatti:

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Nel comma 10 dell'articolo 2 dello schema di regolamento concernente “coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 troviamo la seguente integrazione:

2. [...] le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

A norma del D.lgs.62/2017, art.6, Comma 5, il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna /o.

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE A CONCLUSIONE DEL CICLO DI STUDI (è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta)	
FREQUNZA	<p>L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo).</p> <p>In caso di avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito va verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione.</p>
MANCATO	<p>Si può procedere alla non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di un alunno con carenze in una o più discipline</p>

<p>RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO</p>	<p>qualora i membri del Consiglio di Classe ritengano che la non ammissione dell'alunna/o in questione rappresenti una possibilità di recupero per quest'ultima/o.</p> <p>CRITERI</p> <p>L'alunno/a NON è in nessun caso ammesso all'Esame di stato qualora</p> <ul style="list-style-type: none"> - la frequenza risulti inferiore ai 3 / 4 del monte ore annuale; - si è incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; - qualora lo studente non abbia raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari a sostenere l'esame; - si siano organizzati percorsi didattici personalizzati e/o si siano approntate specifiche strategie per il miglioramento del processo e dei livelli di apprendimento, oltre ad interventi di recupero mirati senza esiti apprezzabili; - si ritenga che la permanenza possa aiutare l'alunno a superare le difficoltà del suo percorso di apprendimento e aiutarlo nel suo processo di maturazione.
--	--

Il giudizio di idoneità

L'articolo 2 della C.M. n. 49 del 20 maggio 2010, confermando quanto riportato nella L.169/2008, recita come segue:

“Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado”.

D.lgs.62/2017, art.6, Comma 5.

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna /o

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un

voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Il giudizio di idoneità è dato dalla media dei voti che ogni alunno ha ottenuto nell'ambito del secondo quadrimestre della classe terza (viene esclusa dalla media la valutazione di religione cattolica/materia alternativa).

Su tale valutazione si innesta il giudizio che il C. di C. darà sull'esito degli anni precedenti così che la valutazione finale risulterà da una media relativamente ai tre anni di scuola.

Il peso dei primi due anni viene quantificato in 10% per il primo anno, 20% per il secondo, mentre il terzo anno "peserà" per il 70%. Il voto finale viene arrotondato all'unità superiore (es. n.1: 6,49=6; es. n.2: 6,50=7).

Prove scritte (D.lgs. 62/2017, art. 6, comma 2 e 3)

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere:

- a) una prova scritta relativa alle competenze di italiano
- b) una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- c) una prova scritta, articolata in due sezioni (nella medesima data), per ciascuna delle due lingue straniere studiate

prova di italiano della durata di 4 ore

prova di matematica della durata di 3 ore

prova di lingue straniere (inglese + spagnolo/tedesco/francese) della durata di:

h 1,30 inglese + 10' per alunni con DSA

h 1,30 II lingua comunitaria +10' per per alunni con DSA

20' pausa fra le due prove

Le prove proposte dai membri della Commissione Esaminatrice (specie quella di matematica e di lingue) vengono strutturate in modo tale da risultare graduate e vengono valutate in base a criteri concordati in sede di dipartimento. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, si decide in sede di consiglio di classe, se questi ultimi svolgono le stesse prove degli altri candidati o prove personalizzate (per alcune discipline o per tutte le discipline).

Correzione e valutazione delle prove

Articolo 12 - DM 741/2017- NOTA MIUR 1865/2017

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

NOTA MIUR 1865/2017 comma 5.

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'Esame di Stato.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita all'unanimità dalla commissione, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Prova scritta di italiano, indicazioni e criteri di valutazione

Articolo 7 - DM 741/2017

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre terne, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui all'art. 7 comma 2 del DM 741/17. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta di matematica, indicazioni e criteri Articolo 8 DM 741/2017

(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

1. La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:
 - numeri;
 - spazio e figure;
 - relazioni e funzioni;
 - dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
 - a) problemi articolati su una o più richieste;
 - b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova scritta di matematica sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri:

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico
- Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche
- Riconoscere e risolvere problemi, individuando le strategie appropriate e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici
- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo

Prova scritta di inglese e di seconda lingua comunitaria, indicazioni e criteri

Articolo 9 DM 741/2017

(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispose almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
 - a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi

e sviluppo degli argomenti;

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. La prova scritta di lingua straniera avrà carattere produttivo per permettere agli alunni di dimostrare il grado di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze relativamente alla lingua studiata nel corso del triennio.

TIPOLOGIE DI PROVE - mista per lingua inglese

- questionario di comprensione di un testo + elaborazione di mail

Per le prove di spagnolo, francese e tedesco:

- questionario di comprensione di un testo, con l'aggiunta di quesiti di carattere personale

Valutazione della prova scritta.

Sulla base di tre indicatori:

- comprensione scritta
- produzione scritta
- competenze grammaticali

Si assegnerà ad entrambe le lingue lo stesso peso; si utilizzeranno descrittori su base 5 ed il voto deriverà dalla somma dei punteggi ottenuti nelle singole prove.

La prova scritta di lingua straniera sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e verrà valutata in base ai seguenti criteri:

- capacità di comprendere un testo, sia in modo globale che dettagliato
- capacità di fornire risposte adeguate, complete, coerenti ed efficaci;
- capacità di usare funzioni, strutture e lessico in modo corretto;
- capacità di produrre una email completa, aderente alla traccia, coerente ed efficace

Criteri essenziali per la conduzione del colloquio

Articolo 10 dm 741/2017 (Colloqui)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento dell'Educazione Civica.

Nota Miur del 7 febbraio 2023 prot. n. 4155

4. Il colloquio valuterà il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze maturate nel corso del triennio, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Non saranno richieste tesine, bensì l'elaborazione di una mappa concettuale che ponga al centro un argomento trasversale a più materie.

Il colloquio pluridisciplinare

- è condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice,
 - verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione.
- È finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico, di valutazione personale, competenze connesse all'insegnamento dell'Educazione Civica ecc.).

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

È opportuno ricordare che il colloquio pluridisciplinare:

1. deve consentire di valutare la maturazione globale dell'alunno,

2. potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificanti esperienze realizzate.

La Commissione condurrà i colloqui d'esame coerentemente con il lavoro svolto nel triennio.

Nel progettare il colloquio la Commissione prevede di:

- partire dall'area scelta dal candidato, lasciandogli eventualmente la possibilità di prendere spunto dall'elaborazione di una mappa concettuale;
- verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall'alunno nel corso del triennio, soffermandosi in modo particolare su quanto appreso nell'ultimo anno del corso di studi ed evitando, ove possibile, l'accertamento nozionistico;
- porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico;
- privilegiare le discipline che non prevedono prove scritte.

Giudizio finale – DM 741/2017 art 13 - NOTA MIUR 1865/2017 comma 5

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

La sottocommissione quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento.

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Non diplomato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Attribuzione della lode

DM 741 art 13, comma 7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità

Criteri di attribuzione della lode

I criteri scelti in sede di Collegio dei Docenti sono:

- Aver conseguito il voto di ammissione all'esame di 10/10
- Aver conseguito il voto di 10/10 in almeno tre prove d'esame
- Particolare brillantezza nell'esposizione orale

I suddetti requisiti devono essere tutti presenti nel candidato.

Attribuzione delle Eccellenze

Agli studenti che conseguono una valutazione complessiva d'esame di 9.00 e di 10 nelle discipline può essere assegnata l'ECCELLENZA da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità

Indicazioni legislative concernenti l'Esame di Stato per alunne/i con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento

Articolo 14 DM 741/2017

(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove personalizzate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

3. Le prove personalizzate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

4. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'Esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

6. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

7. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

8. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione coincide con [l'allegato B al Decreto ministeriale 30 gennaio n. 14](#).